



Comune di Grosseto
Settore Servizi per il Cittadino e la Famiglia – Servizio Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI PER PREVENIRE L'ESECUZIONE DEGLI SFRATTI.

IL DIRIGENTE

Visti:

- Decreto Legge 31 Agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 Ottobre 2013 n. 124;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 30 Marzo 2016;
- la Deliberazione della GRT n. 296 del 09/03/2020 recante indirizzi, criteri e modalità di riparto del Fondo nazionale assegnato alla Regione Toscana;
- la Deliberazione GRT n. 284 del 22/03/2021 recante modifiche e integrazioni agli indirizzi operativi, criteri e modalità e revoca del DGR 443/2018;
- la Deliberazione GRT n. 1240 del 22/11/2021 recante modifiche e integrazioni agli indirizzi operativi, criteri e modalità e revoca DGR n. 284;
- la Deliberazione GC n. 49 del 22/02/2022 di approvazione della disposizione del nuovo Avviso pubblico e relativa modulistica per l'erogazione di contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli per prevenire l'esecuzione degli sfratti;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 come recepito dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, in merito alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- la Delibera C.C. n. 104/2000, avente ad oggetto: "Regolamento per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni";

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati potranno presentare domanda per ottenere un contributo volto a ridurre la morosità incolpevole nel pagamento dei canoni di locazione.

ART. 1 – REQUISITI DEI DESTINATARI

Può presentare domanda per usufruire del contributo il soggetto chi è in possesso, al momento della presentazione dell'istanza, dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione europea ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, in possesso di titolo di soggiorno (in corso di validità) che gli consenta lo svolgimento di attività lavorativa;
2. titolarità di contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, con esclusione di immobili appartenenti alla categorie catastali A1, A8 e A9;
3. residenza da **almeno un anno** nell'alloggio oggetto di procedura di rilascio situato nel Comune di Grosseto;
4. possesso di un reddito ISE (in corso di validità al momento della presentazione della domanda) non superiore ad € 35.000,00 ed un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00;
5. non titolarità da parte di ciascun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare ad uso abitativo;
6. essere in una situazione di morosità incolpevole, ossia in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause:
 - a) perdita del lavoro per licenziamento (escluso quello per giusta causa o giustificato motivo soggettivo); sono escluse anche le dimissioni volontarie, tranne il caso in cui siano riconducibili ad una mancata erogazione di 3 mensilità consecutive;
 - b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
 - c) cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga che limiti la capacità reddituale;

- d)** mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
 - e)** cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A. derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
 - f)** malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato una consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per far fronte a spese mediche e assistenziali;
 - g)** riduzione consistente del reddito del nucleo familiare con conseguente impossibilità o difficoltà a pagare il canone di locazione a seguito di uscita definitiva dal nucleo di convivente che contribuiva economicamente in modo rilevante. Tale allontanamento deve essere definitivo e dimostrabile tramite sentenza di divorzio, separazione o altro provvedimento amministrativo (es.: cancellazione anagrafica);
7. essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità (o appartenente allo stesso nucleo familiare anagrafico del destinatario) con citazione per la convalida o di un procedimento di sfratto in cui è stata emessa *l'ordinanza di convalida ma non è ancora intervenuta l'esecuzione;*
oppure
8. aver subito, pur non essendo ancora destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto e solo in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita di reddito ai fini IRPEF superiore al 25% e non disporre, per tale motivazione, di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione;
- L'evento per il quale si verifichi tale riduzione della capacità reddituale deve essersi verificato non oltre 18 mesi antecedenti alla data di presentazione della richiesta.**

ART. 2 – CASI DI ESCLUSIONE

Le richieste potranno essere evase solo limitatamente ai fondi a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Sono, comunque, escluse dalla richiesta di contributo le domande il cui richiedente od altro componente il nucleo familiare anagrafico:

- a)** sia assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ex Legge regionale Toscana n. 2/2019) anche a titolo di emergenza abitativa, ovvero abbia occupato abusivamente un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, in qualunque tempo;
- b)** abbia già usufruito di un contributo per la prevenzione degli sfratti per morosità incolpevole per lo stesso evento già dichiarato nella precedente domanda ammessa al contributo;
- c)** presenti nell'ambito dello stesso procedimento di sfratto, in quanto cointestatario del contratto di locazione, un'altra istanza di contributo;
- d)** sia titolare, per almeno una quota parte del 30 per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili a destinazione abitativa ubicati sul territorio nazionale;
- e)** sia titolare di un altro contratto di locazione ad uso abitativo.

L'istanza non è, inoltre, ammissibile, qualora sussista un vincolo di parentela fino al secondo grado tra il beneficiario del contributo ed il locatore dell'immobile oggetto di procedura di sfratto;

Il contributo di cui alla presente misura, non potrà essere erogato per più di due volte al medesimo nucleo familiare e non potrà, comunque, riguardare lo stesso evento che ha consentito la prima erogazione.

ART. 3 – FINALITA' DEL CONTRIBUTO

Saranno corrisposti agli aventi diritto contributi fino ad esaurimento del fondo assegnato ed erogato annualmente al Comune di Grosseto dalla Regione Toscana e nei limiti degli importi erogabili come di seguito indicato:

- **fino ad un importo massimo di € 8.000,00** per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune a condizione che il locatore rinunci a qualsiasi pretesa sui canoni pregressi non coperti dal contributo e all'esecuzione dello sfratto, che continui la locazione fino allo scadere del contratto e, comunque, per un periodo **non inferiore a 2 (due) anni;**

- **fino ad un importo massimo di € 6.000,00**, per rinviare l'esecutività dello sfratto, **per almeno 6 (sei) mesi**, al fine di consentire all'inquilino moroso incolpevole di trovare un'altra soluzione abitativa.

- **fino ad un importo massimo di € 2.000,00** per assicurare il versamento del deposito cauzionale per un nuovo contratto di locazione che potrà essere erogato al locatore contestualmente alla consegna dell'immobile.

- **fino ad un importo massimo di € 7.800,00** per assicurare **una annualità** del canone di locazione relativo ad un nuovo contratto stipulato e registrato a **canone concordato** che potrà avere ad oggetto lo stesso alloggio occupato dal richiedente, ovvero un altro alloggio ubicato nel comune di Grosseto. L'eventuale deposito cauzionale è coperto dal presente contributo.

Il contributo economico, erogabile secondo le misure di cui alle lettere A), B), C), D) sopra citate, **si riferisce esclusivamente al canone di locazione** e non copre altre eventuali spese quali oneri condominiali e/o spese legali, salvo l'eventuale deposito cauzionale già ricompreso nel contributo di cui alla precedente Misura D). Le misure di contributo sopra elencate non sono cumulabili.

In ogni caso il contributo sarà erogato dal Comune in un'unica soluzione al locatore mediante accredito sul conto corrente bancario o postale.

ART. 4 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Relativamente alle misure di contributo previste dal precedente articolo viene dettagliato quanto segue:

- **MISURA A per sanare le morosità**) ai fini dell'ammissione al contributo occorre presentare in allegato alla domanda la comunicazione, resa dal locatore, di rinuncia alla procedura di sfratto per morosità accettando il contributo, rinunciando ad eventuali canoni pregressi non coperti dall'importo del contributo ed a permettere la continuità della locazione fino allo scadere del contratto e, comunque, per un periodo non inferiore a 2 (due) anni.

La rinuncia formale alla procedura di sfratto ed a qualsiasi pretesa sulla morosità per eventuali canoni pregressi non coperti dal contributo, dovrà essere resa dal locatore con l'apposito modello allegato alla domanda .

- **MISURA B per il differimento dell'esecuzione di sfratto**) ai fini dell'ammissione al contributo occorre presentare, in allegato alla domanda, la comunicazione, resa dal locatore, di accettare il contributo garantendo l'ulteriore permanenza del nucleo familiare presso l'abitazione oggetto della procedura di sfratto **per almeno 6 (sei) mesi**.

La volontà di differire l'esecuzione dello sfratto dovrà essere resa dal locatore con l'apposito modello allegato alla domanda

- **MISURA C per il deposito cauzionale**) sono ammessi al contributo gli inquilini la cui accertata ridotta capacità economica non consenta il versamento del deposito cauzionale al fine di stipulare un nuovo contratto di locazione.

La volontà di accettare il contributo dovrà essere resa dal locatore con l'apposito modello allegato alla domanda.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo, occorre produrre una proposta scritta di nuova locazione (preliminare) in cui si evidenzino:

- a)** i dati catastali dell'immobile;
- b)** l'entità della cauzione;
- c)** l'importo mensile del canone di locazione;
- d)** la data di consegna dell'immobile.

Se entro il predetto termine non sarà presentata la documentazione richiesta, la domanda di contributo è da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, respinta senza la necessità di una formale comunicazione del Comune.

Ai fini dell'erogazione del contributo, **entro 90 giorni** dalla comunicazione di ammissione al contributo, deve essere presentata al Comune copia del contratto di locazione stipulato e registrato.

Nel caso in cui la copia del contratto non venga presentata entro il suddetto termine, la richiesta di contributo è da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, respinta senza la necessità di una formale comunicazione del Comune.

- **MISURA D per la stipula di un nuovo contratto a canone concordato**) ai fini dell'ammissione al contributo occorre presentare in allegato alla domanda la comunicazione, resa dal locatore, di accettare il contributo garantendo la stipulazione di un nuovo contratto di locazione regolarmente registrato con un **canone mensile concordato non superiore ad € 650,00 mensili**.

La volontà di accettare il contributo dovrà essere resa dal locatore con l'apposito modello allegato alla domanda.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo, occorre produrre una proposta scritta di nuova locazione (preliminare) in cui si evidenzino:

- a) i dati catastali dell'immobile;
- b) l'entità della cauzione;
- c) l'importo mensile del canone di locazione;
- d) la data di consegna dell'immobile.

Se entro il predetto termine non sarà presentata la documentazione richiesta, la domanda di contributo è da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, respinta senza la necessità di una formale comunicazione del Comune.

Ai fini dell'erogazione del contributo, **entro 90 giorni** dalla comunicazione di ammissione al contributo, deve essere presentata al Comune copia del contratto di locazione stipulato e registrato.

A seguito della presentazione di copia del contratto potrà essere effettuato il versamento del contributo.

Nel nuovo contratto deve essere prevista la seguente clausola:

"Il presente contratto gode del finanziamento di € _____ pari ad un'annualità del contratto di locazione stipulato. Tale importo viene erogato dal Comune di Grosseto come contributo per la prevenzione degli sfratti in colpevoli di cui al Decreto Legge 31 Agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 Ottobre 2013 n. 124 e ss.mm. E dal Decreto Ministeriale 30 Marzo 2016. Pertanto n. _____ di rate mensili, fino al _____ (inserire data finale) sono coperte dal predetto contributo.

Il locatore pertanto si impegna a non recedere dal contratto prima del decorso delle mensilità coperte dal contributo di cui sopra. Il locatore si impegna, in caso di recesso anticipato da parte del conduttore, alla restituzione al Comune di Grosseto delle somme avanzate a decorrere dalla data di rilascio dell'immobile con conseguente restituzione delle chiavi".

Nel caso in cui la copia del contratto non venga presentata entro il suddetto termine, la richiesta di contributo è da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, respinta senza la necessità di una formale comunicazione del Comune.

Il Comune di Grosseto non è garante in alcun modo per oneri derivanti dalla stipula del nuovo contratto di locazione.

*In caso di **recesso anticipato** del contratto di una delle parti, sia il locatore che il conduttore sono tenuti ad avvertire tempestivamente l'Ufficio Servizi Sociali il quale potrà provvedere, anche a seguito di verifiche d'ufficio, all'adozione di un motivato provvedimento di revoca del contributo con conseguente recupero delle somme indebitamente percepite.*

ART. 5– ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le domande pervenute e in possesso di tutti i requisiti previsti nel presente Avviso e corredate della documentazione necessaria, verranno valutate dall'Ufficio comunale competente avvalendosi, se necessario, della consulenza del Servizio Sociale Professionale del COeSO S.d.S. - soggetto gestore dei servizi socio-assistenziali.

L'istruttoria delle domande e l'eventuale erogazione del contributo avrà luogo seguendo l'ordine cronologico di protocollo delle stesse.

Il termine di valutazione della domanda è fissato in 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Nel caso in cui l'Ufficio rilevi l'incompletezza della domanda o della documentazione, il richiedente potrà integrarla entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di specifica comunicazione scritta in cui sono evidenziati i

documenti mancanti a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, verrà disposto il diniego con motivazione scritta.

Tuttavia, in caso di esaurimento fondi, costituiscono criteri preferenziali dell'accoglimento della domanda rispetto al loro ordine cronologico di protocollo i seguenti requisiti:

- a) imminenza della procedura di sfratto;
- b) presenza, all'interno del nucleo familiare, di almeno un componente ultrasettantenne;
- c) presenza, all'interno del nucleo familiare, di almeno un componente minorenni;
- d) presenza, all'interno del nucleo familiare, di almeno un componente adulto con invalidità accertata per almeno il 74% o presenza di almeno un componente portatore di handicap grave (ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3);
- e) presenza, all'interno del nucleo familiare, di almeno un componente che sia in carico ai Servizi Sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Ai fini del presente Avviso per nucleo familiare si intende quello definito dall'art. 3 del DPCM 05/12/2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Le domande presentate ad esaurimento fondi potranno e non evase, potranno essere prioritariamente accolte in caso di eventuale ricostituzione del fondo stesso, sempre che permangano le condizioni di accesso al contributo evidenziate in domanda.

ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda di contributo dovrà, pena la non ammissibilità, essere compilata in ogni sua parte su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale. Al modulo di domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia documento identità in corso di validità del firmatario/richiedente;
- b) copia carta/permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea;
- c) copia del contratto di locazione, con copia dell'ultima avvenuta registrazione, relativo all'alloggio oggetto del procedimento esecutivo di sfratto;
- d) atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida da parte del Tribunale competente con l'indicazione del periodo di morosità e l'ammontare complessivo della stessa;
- e) copia attestazione ISE/ISEE in corso di validità;
- f) **solo per il caso di cui all'art. 1 punto 8)**, apposita autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, nella quale si dichiara di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del reddito ai fini IRPEF superiore al 25%. Tale riduzione del reddito deve essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante confronto tra l'imponibile complessivo di tutti i componenti il nucleo familiare derivante dalle due ultime dichiarazioni fiscali.
- g) copia dei documenti comprovanti la perdita e/o riduzione del reddito del nucleo familiare per una delle cause indicate all'art. 1, comma 7 del presente Avviso.

I documenti devono consentire di rilevare non solo la causa della morosità incolpevole, ma anche il momento in cui è iniziata in modo da stabilire la coincidenza temporale della morosità con la perdita e/o riduzione del reddito del nucleo familiare.

(esempi non esaustivi di documentazione da presentare a dimostrazione di quanto indicato al punto precedente:

1) in caso di lavoratori dipendenti:

- buste paga (dei tre mesi antecedenti l'insorgere della morosità e dei tre mesi successivi);
- documentazione riguardante il licenziamento o della causa del mancato rinnovo del contratto di lavoro;
- documentazione del datore di lavoro attestante la riduzione dell'orario di lavoro con corrispondente diminuzione dell'importo della retribuzione;
- documentazione attestante lo stato di cassa integrazione con l'indicazione dell'ente previdenziale che lo eroga, nonché l'ammontare dell'importo percepito; in tal caso non sono ammessi estratti di conto correnti bancari/postali a dimostrazione degli importi percepiti;

2) in caso di lavoratori autonomi:

- presentazione di bilanci o documentazione equivalente che attesti la riduzione dell'attività dell'impresa con corrispondente riduzione delle entrate;

3) in caso di riduzione del reddito dovuta a spese per motivi di salute:

- fatture, attestazioni o documentazione, riportanti i dati identificativi del/dei componente/i del nucleo familiare per il/i quale/i sono state sostenute le spese;

h) copia della documentazione l'eventuale invalidità;

i) dichiarazioni sottoscritte dal locatore riguardanti le misure A) o B) o C) o D). Tali dichiarazioni devono essere corredate da copia del documento di identità in corso di validità del locatore.

L'Amministrazione potrà chiedere qualunque altro documento qualora lo ritenga utile per l'istruttoria delle domande.

ART. 7 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo di cui al presente Avviso devono essere compilate unicamente secondo i moduli predisposti dal Comune reperibili dal sito web o disponibili presso la sede del Servizio Servizi Sociali in via Degli Apostoli, 11.

La domanda deve essere completa in ogni sua parte e corredata di tutti gli allegati richiesti di cui al precedente art. 6, pena l'inammissibilità della stessa.

La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere presentata in uno dei seguenti modi:

- **a mano** all'Ufficio Servizi Sociali (via Degli Apostoli, 11) in busta chiusa recante cognome nome del richiedente. Sul retro della busta deve essere inserita la seguente dicitura: “ **DOMANDA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI**”;

- tramite **posta certificata (PEC)** al seguente indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it, nell'oggetto della PEC deve essere indicato, oltre al nominativo del richiedente anche la dicitura: “**DOMANDA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI**”; la documentazione allegata dovrà essere in formato pdf.

La domanda presentata in modalità diversa da quanto previsto non è ammissibile.

Art. 8 – AUTOCERTIFICAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI

1. Il richiedente può ricorrere alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà secondo quanto previsto agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”, esclusa tuttavia l'eventuale documentazione sanitaria.

2) Si ricorda che, ai sensi e per gli effetti degli articoli sopra citati chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia, decadendo dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni e degli atti non veritieri, con l'obbligo di restituzione della somma percepita.

3) Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, del D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159, del Decreto 7 Novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché del Regolamento per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni approvato con deliberazione C.C. n. 104/2000, l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dai decreti sopra citati. Tali controlli possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva fino alla totale erogazione del contributo.

4) Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva e nel caso in cui questa abbia causato l'erogazione di un contributo altrimenti non ottenibile, al dichiarante sarà richiesta la restituzione del contributo indebitamente percepito, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dai decreti sopra citati.

Art. 9 – INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 come recepito dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso, saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Tenuto conto delle finalità di trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento, potrà avere come conseguenza l'impossibilità di svolgere l'attività.

Il trattamento è svolto dal responsabile del servizio o dagli incaricati del trattamento, dipendenti e collaboratori esterni assegnati, anche temporaneamente, al Comune di Grosseto.

Ambito di comunicazione: i dati verranno utilizzati dal Servizio Servizi Sociali del Comune di Grosseto.

La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili avvengono in conformità a quanto stabilito dalla legge.

In particolare, i dati sono comunicati alla Regione Toscana ai fini del monitoraggio sulle risorse assegnate e possono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate, alla Prefettura, alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate o a fini di controllo e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contributo.

I dati relativi ai contratti locativi possono alimentare l'Osservatorio regionale per la condizione abitativa.

Il titolare del trattamento è il Comune di Grosseto.

Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Servizi Sociali Dr. Felice Carullo.

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui al Decreto n. 10/2018.

ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990 si comunica che il procedimento oggetto del presente Avviso decorre dalla data di protocollo della singola domanda e che:

- a)** l'Amministrazione procedente è il Comune di Grosseto;
- b)** oggetto del procedimento è l'erogazione di un contributo finalizzato alla prevenzione degli sfratti per morosità incolpevole, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2016;
- c)** Il responsabile del procedimento è il Funzionario amministrativo Dott.ssa Loredana Repola;
- d)** il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni dalla data di protocollo della domanda;
- e)** l'Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti è al Servizio Sociale in via Degli Apostoli, 11 – Grosseto.

ART. 11 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla normativa elencata in premessa.

IL DIRIGENTE
del Servizio Servizi Sociali
Dr. Felice Carullo